# COMUNE DI VOLPIANO

# **COMUNE DI VOLPIANO**

Città Metropolitana di Torino



# ORDINANZA n. 4880 del 06/11/2018

OGGETTO: Macellazione dei suini ad uso privato 2018 - 2019

## **IL SINDACO**

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/1928, n. 3298;

Su proposta del Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di Origine Animale dell' A.S.L. TO4 (Nota prot.n. 91748 del 19/10/2018, pervenuta in data 19/10/2018 - prot.23605);

#### **RENDE NOTO**

<u>La macellazione dei suini per uso privato</u> è temporaneamente permessa agli allevatori presso il loro domicilio, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne a partire dal mese di NOVEMBRE e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (mese di APRILE).

Gli allevatori che intendono macellare devono darne **avviso almeno 48 ore prima della macellazione**, mediante la seguente modalità: comunicazione telefonica, via mail o fax alle segreterie del Servizio Veterinario come di seguito specificato:

Comuni della ex A.S.L. 6

SEDE DISTRETTUALE DI CIRIE tel. 011/9217623 - 638 fax 011/9217624

Email: vetb.cirie@aslto4.piemonte.it

· SEDE DISTRETTUALE DI LANZO tel. 0123/301741 - 740 fax 0123/301733

Email: vetasanita@aslto4.piemonte.it

### Comuni della ex A.S.L. 7

SEDE DISTRETTUALE DI SETTIMO T.SE tel. 011/8212356 fax 011/8950074

Email: vetb.settimo@aslto4.piemonte.it

Comuni della ex A.S.L. 9

· SEDE DISTRETTUALE DI IVREA tel. 0125/414441 - 442 fax 0125/414723

Email: vetb.ivrea@aslto4.piemonte.it

SEDE DISTRETTUALE DI CUORGNE' tel. 0124/65

4121 fax 0124/654165

Email: veta.cuorgne@aslto4.piemonte.it

La macellazione sarà consentita agli allevatori nel rispetto delle sequenti indicazioni:

- 1. le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;
- 2.le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento *dell'animale* (Reg.CE/1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;

- 3. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
- 4. l'acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
- 5. i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- 6. la macellazione è consentita fino a un massimo di 2 suini per nucleo familiare/anno;
- 7. è vietata la macellazione per conto terzi;
- 8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

Anche se non più obbligatoria, potrà comunque essere richiesta, da parte degli allevatori che intendono macellare il suino per autoconsumo, la visita sanitaria che sarà effettuata da parte del veterinario ispettore il quale registrerà gli esiti della visita e fornirà le indicazioni per il pagamento dei diritti sanitari dovuti.

Resta obbligatorio, per tutti i suini macellati, l'esame trichinoscopico con la consegna di porzione di muscolo (campione di diaframma per la ricerca di Trichinella) agli Uffici territoriali del Servizio Veterinario, secondo le indicazioni fornite all'atto della comunicazione della macellazione dei suini.

Il consumo delle carni potrà avvenire esclusivamente a seguito di comunicazione di esito favorevole dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Web del Comune; Che copia della presente ordinanza, sia inviata al Serv. Veterinario ASL TO4 sede distrettuale di Settimo T.se e al Comando Polizia Municipale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE ZUANNE Emanuele